CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

Bando “Azioni di supporto alle MPMI per l’accesso alla finanza - anno 2026”

Articolo 1. Finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (di seguito “Camera di commercio”), nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del 17 marzo 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17 marzo 2026, con il presente bando intende favorire la diffusione della cultura finanziaria nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI) di tutti i comparti, attraverso il sostegno economico a iniziative strutturate di accesso alla finanza, in particolare innovativa.

2. Attraverso il presente Bando la Camera di commercio intende supportare le MPMI attraverso:
   - il sostegno all’acquisizione delle competenze economico-finanziarie necessarie per l’interlocuzione con i soggetti finanziatori, mettendo gratuitamente a disposizione delle MPMI lo strumento di auto-analisi economico-finanziaria Libra - Suite Finanziaria;
   - il sostegno all’accesso al credito per investimenti attraverso servizi ad alto valore aggiunto erogati dai Consorzi FIDI di Garanzia di cui al successivo art. 6 del presente bando;
   - la promozione di una maggiore consapevolezza degli imprenditori sulle soluzioni di finanza innovativa e sul loro utilizzo integrato con gli strumenti finanziari ordinari e complementari.

Articolo 2. Caratteristiche dell’agevolazione e soggetto fornitore.

1. Alle imprese ammesse all’agevolazione verrà erogato un contributo a fondo perduto a copertura dei costi sostenuti per la valutazione e l’eventuale accesso alla garanzia e/o al finanziamento diretto erogati da un Confidi. L’intensità del contributo sarà determinata in misura pari al 100% dei costi di istruttoria e in misura pari al 50% delle commissioni di garanzia, se rilasciate, o delle quote di interessi per credito diretto dei Confidi, nel rispetto degli importi stabili all’art. 3 comma 3.

2. Le MPMI interessate a presentare domanda di agevolazione, dovranno, **in via preliminare**, richiedere l’accesso:
   a. allo strumento digitale di auto analisi economico-finanziaria “Libra - Suite Finanziaria[1]” - di seguito Libra. La richiesta dovrà essere inoltrata accedendo al sito di Bergamo Sviluppo, alla pagina https://bergamosviluppo.it/sito/sviluppo-e-innovazione/strumenti-servizi-per-accesso-alla-finanza.html;
   b. allo strumento per la ricerca di bandi e agevolazioni “Portale Agevolazioni”[2] accessibile al link https://portaleagevolazioni.eu/ avendo cura di selezionare la Camera di commercio di Bergamo come destinataria del servizio.

   L’utilizzo delle due piattaforme, Libra e Portale Agevolazioni, è da intendersi quale attività propedeutica, preliminare e obbligatoria alla presentazione della richiesta di contributo.

[1] Lo strumento Libra consente di acquisire conoscenze e competenze economico-finanziarie utili per migliorare l’interlocuzione con i soggetti finanziatori, rilasciando reportistica quale, a titolo di esempio: uno score sulla propria affidabilità economico-finanziaria; un’analisi puntuale della propria Centrale Rischi di Banca d’Italia; il Rating del Medio Credito Centrale; la previsione della propria sostenibilità dei debiti anche in ottica di adeguamento alla normativa sulla prevenzione della crisi d’impresa.

[2] L’impresa dovrà utilizzare il Portale Agevolazioni, un servizio di orientamento delle Camere di Commercio dedicato alle imprese che consente di individuare bandi e agevolazioni disponibili a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

3. Accedendo alla piattaforma “Libra” l’impresa dovrà attivare i seguenti moduli: “Score - report finanziario” e “Rischio Fisico – report di sostenibilità” presenti all’interno del servizio “Scoring”; “CR Andamentale” presente all’interno del servizio “Check Up”. Possono utilizzare appieno le funzionalità di “Libra” le imprese che dispongono di almeno 2 bilanci di esercizio o 2 dichiarazioni dei redditi, se non obbligate alla redazione del bilancio di esercizio. Le imprese di recente costituzione che non dispongano di tali dati minimi dovranno utilizzare il solo servizio Portale Agevolazioni.

   L’utilizzo delle due piattaforme, “Libra” e “Portale Agevolazioni”, sarà a titolo gratuito per le imprese in quanto il suo costo sarà sostenuto direttamente dalla Camera di Commercio. Esso non sarà, pertanto, attività oggetto di agevolazione economica né costo ammissibile ai fini del contributo.

4. La Camera di commercio di Bergamo è tenuta a:
   - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate;
   - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
   - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente.

Articolo 3. Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione.

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio di Bergamo a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 50.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher e concesse alla singola impresa che presenterà domanda di contributo.
3. L’importo massimo del voucher è pari a:
   a. €1.000,00 per i costi di istruttoria realizzata dal Confidi;
   b. €2.000,00 per l’abbattimento delle commissioni di garanzia erogata da un Confidi;
   c. €2.000,00 per l’abbattimento delle quote interessi per credito diretto del Confidi.

   I punti b) e c) del presente comma sono da intendersi alternativi e cumulabili ciascuno con quanto previsto dalla lettera a).
   L’ammontare massimo complessivo del voucher potrà essere di €3.000,00 come somma del voucher di cui alla lettera a) e b) oppure a) e c).
4. L’entità massima dell’agevolazione (*senza considerare eventuali premialità di cui al successivo comma 7*) sarà pari al 100% dei costi di istruttoria realizzata dal Confidi e pari al 50% delle spese sostenute di cui alternativamente alle lettere b) e c) di cui al comma 3, e sempre nel rispetto dei massimali riportati nel presente articolo.
5. Il valore minimo delle spese ammissibili (spesa pratica complessiva) è di **€ 600,00**.
6. Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di richiesta delle agevolazioni, costituiranno elementi premianti il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
   a. l'avvenuta attribuzione al richiedente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del richiedente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
   b. il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e all'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.
7. Alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022) verrà riconosciuta una premialità pari a € 250,00 concedibile, nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*. Relativamente al rating di legalità verrà riconosciuta una premialità (eventualmente cumulabile alla precedente premialità) con la seguente rimodulazione: una stella euro 150,00, due stelle euro 300,00, tre stelle euro 500,00.
8. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto, dove applicabile, del 4% ai sensi dell’art. 28, *comma* 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

9. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
   - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
   - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
   - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4. Soggetti beneficiari.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, al momento della presentazione della domanda saranno in possesso dei seguenti requisiti:
   a) siano Micro, Piccole o Medie imprese (PMI) come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i;
   b) abbiano **sede legale e/o operativa,** iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di commercio di Bergamo;
   c) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
   d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
   e) siano in regola con il pagamento del diritto annuale[3];
   f) abbiano assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
   g) non abbiano legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sanzioni interdittive, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
   h) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Bergamo ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135[4];
   i) siano in regola, al momento della presentazione della domanda di contributo, con gli obblighi di cui all'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a h), dovranno essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello di liquidazione del voucher.

[3] *Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, risulti non in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni lavorativi dalla apposita richiesta da parte del funzionario incaricato, pena il diniego della domanda di contributo ovvero la decadenza dal contributo concesso*

[4] *Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

Articolo 5. Numerosità delle richieste di contributo.

1. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo, fatti salvi i casi in cui:
   a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo;
   b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.
   In caso di eventuale presentazione di più domande si considera solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico a meno che la prima non sia già in fase istruttoria o sia stata ammessa.

2. In caso di eventuale presentazione di domanda da parte di imprese che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:
   - in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
   - si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
   - abbiano medesimi amministratori o soci;

   sarà ammessa solo la prima delle domande presentate, in ordine cronologico.

Articolo 6. Soggetti fornitori del servizio.

Ai fini del presente Bando, i soggetti fornitori del servizio sono i Confidi - Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi – iscritti nell'albo degli intermediari finanziari autorizzati di cui all'art. 106 TUB (https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html) o presenti nell'elenco gestito dall'Organismo dei Confidi Minori di cui all'art. 112 TUB (https://www.organismocm.it/elenco-confidi/).

Articolo 7. Spese ammissibili e non ammissibili.

1. Sono ammissibili le spese per l'istruttoria realizzate da un Confidi con le finalità di cui all'art. 2 comma 1. Sono, inoltre, ammesse le spese delle garanzie eventualmente erogate dai Confidi o le spese per le quote di interessi per credito diretto dei Confidi.

2. Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:
   - essere sostenute e quietanziate a partire dalla data di approvazione del presente bando con Determinazione della Camera di Commercio;
   - essere comprovate da fatture interamente quietanzate o documentazione fiscalmente equivalente;
   - essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

3. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 8. Normativa europea di riferimento.

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 adottato dalla Commissione Europea (GUUE L/2023 del 15.12.2023), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare i massimali pertinenti nell'arco dei tre anni precedenti.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere

interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9. Cumulo.

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
   a. con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
   b. con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
3. Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono cumulabili anche con le misure generali, di carattere fiscale, che non configurano aiuti di Stato.

Articolo 10. Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante, tramite la piattaforma Restart accedendo al link https://restart.infocamere.it (dalle ore 15.00 del 07/09/2026 alle ore 12.00 del 16/11/2026 salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria). Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. L'accesso alla piattaforma Restart avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID di secondo livello "persona fisica" (non è ammesso lo SPID "impresa") oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo o CIE. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nella «Guida invio telematico» disponibile sul sito web della Camera di Commercio. Nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato come "Bando credito Anno 2026".
2. L'invio della domanda può essere delegato a un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.bg.camcom.it, alla sezione "Bandi e contributi", sottoscritto digitalmente sia dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente che dall'intermediario).
3. Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla pratica telematica la seguente documentazione:
   a) MODELLO generato dalla piattaforma Restart, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante o dal soggetto intermediario indicato dall'impresa nel modulo di procura;
   b) ALLEGATI AL MODELLO generato da Restart:
      1. Allegato A **"**Modulo di domanda", disponibile sul sito internet www.bg.camcom.it, alla sezione "Bandi e contributi", compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
      2. Allegato B - "Prospetto delle spese" compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
      3. Allegato C - "Modulo per il calcolo della dimensione di impresa" compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
      4. fattura del Confidi, o documento fiscale equivalente, in formato elettronico inviata a mezzo SDI attestante i costi di istruttoria realizzata dal Confidi stesso;
      5. per le commissioni di garanzia eventualmente erogata dai Confidi, documentazione attestante l'ammontare del costo della garanzia, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Confidi;
      6. nel caso di finanziamento diretto, copia del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento firmati digitalmente dai legali rappresentanti delle parti (Confidi e impresa);
      7. copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno con dichiarazione di atto notorio del fornitore, bonifico, estratto c/c, ecc.). Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario al fornitore (con la chiara indicazione degli estremi delle fatture a cui fanno riferimento) per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni). In caso di pagamento con assegno, la quietanza è rappresentata dalla copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca in cui risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al Bando).
Non sono ammessi, pena la decadenza del contributo:
- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- gli ordini di pagamento non eseguiti;
- le spese non ricomprese nel periodo indicato all'articolo 7;
- le spese che risultano non congruenti con le attività dell'intervento presentato e realizzato.

È responsabilità dell'impresa conservare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato").

8. relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Confidi, fornitore del servizio, contenente una sintesi delle attività svolte;
9. certificazione IBAN dell'impresa beneficiaria su carta intestata dell'Istituto di credito;
10. Allegato D - dichiarazione sostitutiva che dia conto della necessaria correlazione tra le fatture emesse e il presente Bando, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
11. documento di polizza catastrofale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
12. eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per imprese che non hanno posizione INPS/INAIL, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

La mancanza dell'allegato A comporterà la non ammissibilità della richiesta di contributo.
In relazione agli adempimenti richiesti preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo e funzionali all'attività di assessment effettuata dal Confidi, si specifica che:

- l'avvenuta fruizione del servizio Libra dovrà essere dimostrata allegando alla richiesta di contributo la reportistica di cui all'art. 2 comma 3;
- l'avvenuta fruizione del servizio Portale Agevolazioni sarà oggetto di verifica da parte dell'ufficio competente nell'ambito dell'istruttoria della domanda; l'impresa non è tenuta in questo caso a produrre o allegare alcuna documentazione attestante la fruizione.

È obbligatoria l'indicazione di **un unico indirizzo PEC**, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda per eventuali disguidi tecnici o informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo in quanto istanza non ricompresa nell'elenco di cui all'Art. 3 Allegato A parte prima del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.
La Camera di Commercio, in fase di istruttoria della domanda, ai fini dell'erogazione del contributo verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2016, art. 31 commi 3 e 8-bis).
L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento camerale entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione. Un'eventuale richiesta di integrazioni sospende i termini di conclusione del procedimento, che riprendono dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

Il presente Bando è una misura a rendicontazione e, pertanto, l'assegnazione del codice CUP avviene in fase di concessione su fatture già emesse e quietanzate dalle imprese beneficiarie e non residuano ulteriori possibilità per apporre il CUP sui giustificativi di spesa e quietanze. Per assolvere a quanto previsto dall'art. 5, D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e da ultimo con legge 30 dicembre 2023, n. 213, quindi, l'impresa richiedente deve compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l'afferenza delle fatture oggetto di contributo al presente Bando, secondo il format di cui all'Allegato D. Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 563301/2025 è stata definita una modalità per integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web la cui guida per l'utilizzo è resa disponibile dalla data del 27 gennaio 2026 nell'area tematica dedicata alla fatturazione elettronica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 11. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'assegnazione del contributo avverrà con ***procedura "a sportello" a rendicontazione*** secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo corredate dalla rendicontazione dovranno pervenire entro e non oltre il 16/11/2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria. Saranno accolte domande in overbooking per il 20% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita determinazione del Segretario Generale della Camera di commercio. Più nello specifico, è previsto un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data indicata in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 20%. L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa oltre la dotazione finanziaria non costituisce titolo all'istruttoria della pratica correlata. Tali domande sono comunque protocollate e possono accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito all'istruttoria per la concessione o per effetto di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari. Una volta esaurita anche la lista d'attesa, la Camera di Commercio procede alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande e sul sito www.bg.camcom.it viene tempestivamente pubblicato un relativo avviso.
   Il termine di conclusione del procedimento di concessione con la relativa erogazione sarà di 90 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda comprensiva della rendicontazione (salvo le sospensioni dei termini procedimentali previste dalle norme sul procedimento amministrativo di cui al comma 2) del presente articolo).
   Con cadenza almeno bimestrale, con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio, il Segretario Generale approverà l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione e l'elenco delle domande non ammesse per mancato superamento dell'istruttoria formale.
   Solo qualora emerga un'irregolarità nel versamento contributivo ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera f) e ai sensi del Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 (Art. 18 comma 3), ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Il preavviso di rigetto ex Art. 10-bis sospende i termini del procedimento. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo. In tutti gli altri casi di mancato superamento dell'istruttoria, viene comunicata direttamente l'inammissibilità al contributo senza preavviso di rigetto.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni **entro il termine indicato nella comunicazione**, comporta la decadenza della domanda di contributo. La richiesta di integrazione sospende i termini di

conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

Articolo 12. Obblighi delle imprese beneficiarie del contributo

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
d) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità o della certificazione della parità di genere;
e) a segnalare tempestivamente all'indirizzo mail bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it ogni eventuale variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 13. Controlli.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. Qualora in fase di controllo si dovessero presentare difformità sulle spese rendicontate si procederà a rideterminare il contributo concesso ed erogato per la quota di spesa non ammissibile, fermo restando il raggiungimento dell'investimento minimo con spese ammissibili.

Articolo 14. Revoca, decadenza e rinuncia dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a revoca con provvedimento del soggetto responsabile del procedimento amministrativo qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora sia accertata una delle seguenti cause di decadenza:

a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
b) nei casi previsti dall'art. 88 c. 4-ter del d.lgs.159/2011 (cd. Codice Antimafia);
c) l'impresa non mantenga una sede legale e operativa attiva – per almeno 3 anni dalla data di erogazione del contributo - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bergamo;
d) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 14, per cause imputabili al beneficiario;
e) sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'articolo 14.

Nelle ipotesi di cui sopra, la Camera di Commercio provvede alla revoca totale dell'agevolazione, disponendo la restituzione, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento all'interessato, di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e la data del provvedimento in cui si è accertata la specifica causa di decadenza. È ammessa la revoca parziale del contributo nel caso in cui sia necessario procedere alla sua rideterminazione ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 14. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome azienda – Rinuncia contributo bando credito anno 2026".

Articolo 15. Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Azienda Speciale Bergamo Sviluppo.

Articolo 16. Norme per la tutela della privacy.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio e la sua Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, che hanno stipulato un accordo di contitolarità per il trattamento dei dati dei fruitori dei servizi erogati dalle stesse (di seguito Contitolari), intendono informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

Finalità e legittimazione al trattamento. I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento di cui all'art. 1 del presente Bando (adempimento di un obbligo legale al quale sono soggetti i Contitolari, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), ovvero per le finalità istituzionali concernenti l'esecuzione dei compiti previsti dalla Legge 580/1993: nello specifico, per la realizzazione del progetto strategico per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese dal titolo "Competitività delle imprese: strumenti e servizi per l'accesso alla finanza", così come definito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (articolo 18, comma 10, Legge 29 Dicembre 1993, n.580 come modificata dal Decreto Legislativo 219/2016). Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande di contributo presentate a valere sul presente bando, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- l'analisi della documentazione, effettuata ai fini della liquidazione dei voucher.

I dati potranno inoltre essere trattati per l'invio di comunicazioni mirate inerenti ad iniziative e servizi promossi dalla Camera di Commercio e da Bergamo Sviluppo nell'ambito dei temi di cui all'Articolo 1 del presente bando e nell'esercizio dei compiti di interesse pubblico previsti dalla già richiamata Legge 580/1993, nonché per l'eventuale misurazione del gradimento delle iniziative e ai fini statistici.

Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l'eventuale rifiuto comporta la non partecipazione al progetto.

Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre 10 anni. Per l'invio di comunicazioni mirate i dati saranno conservati fino alla disiscrizione e comunque non oltre 24 mesi.

I diritti dell'interessato e forme di tutela. L'interessato ha il diritto di chiedere ai contitolari del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli, quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Unioncamere. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori dei contitolari implicati nel procedimento e autorizzati al trattamento. I dati potranno essere comunicati ai responsabili esterni del trattamento e, in particolare, ai fornitori di servizi dei contitolari. I dati potranno essere diffusi mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Camera di commercio di Bergamo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013.

Titolari del trattamento dei dati: I titolari del trattamento dei dati sono la Camera di commercio di Bergamo e la sua Azienda speciale Bergamo Sviluppo come di seguito:
Camera di Commercio di Bergamo
Largo B. Belotti 16 - 24121 Bergamo
Tel.: 035.4225111 - Fax: 035.226023 - PEC: cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della C.C.I.A.A.
Largo B. Belotti 16 – 24121 Bergamo
Tel.: 035.3888011- PEC: bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it
Responsabili della Protezione dei Dati (RPD). Il Responsabile della protezione dei dati della Camera di commercio di Bergamo, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: serviziodpo@lom.camcom.it
Il Responsabile della protezione dei dati di Bergamo Sviluppo, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo.bergamosviluppo@bg.camcom.it